



for a living planet®

Presa di posizione congiunta sul risanamento dei deflussi minimi all'attenzione del Dipartimento del territorio 19 luglio 2017

Attualmente lo sfruttamento idroelettrico trasforma in energia il 97.6% del potenziale energetico delle acque sfruttate nel nostro Cantone. Ciò significa che ai fiumi resta, sotto forma di rilasci (deflussi minimi), il 2.4% soltanto. Si tratta di uno sfruttamento palesemente eccessivo, un'eredità di decisioni passate in cui lo sfruttamento totale (senza rilasci) fu norma, solo parzialmente corretta in seguito dalle decisioni del Gran Consiglio del 4 ottobre 1982. Contrariamente ai rilasci d'allora, quelli prospettati ora contemplan l'assegnazione di massicci risarcimenti dell'ordine di grandezza complessivo di cento milioni a carico dello Stato. Dover versare risarcimenti per riappropriarsi delle pubbliche acque limitando solo di poco gli eccessi dello sfruttamento è per Pro Natura Ticino e il WWF della Svizzera italiana un vero scandalo! Il risarcimento va perlomeno ridotto al minimo che la legge impone già solo per togliere un ostacolo ingiustificato ad un risanamento di maggior portata.

Sulla portata del risanamento

In linea generale Pro Natura e WWF reputano il risanamento proposto come insufficiente. Tra i due scenari proposti va pertanto scelto perlomeno quello *comprensivo dei cosiddetti rilasci addizionali*. Dopo il risanamento (coi rilasci addizionali) il potenziale energetico sfruttato scenderebbe al 93,4%; ai corsi d'acqua resterebbe il 6,6% che in volume d'acqua corrisponde ad una percentuale leggermente superiore (perché sono privilegiati i rilasci a bassa quota e pertanto con potenziale energetico inferiore). Si tratta di un valore estremamente basso, tanto più che durante il periodo vegetazionale (in presenza quindi di portate più elevate di quelle invernali), la parte d'acqua lasciata al fiume è ancor più esigua. Considerando le zone golenali lungo le tratte a deflusso residuo (Blenio e Maggia), si sarebbero dovuti scegliere scenari di risanamento più performanti comprensivi pure d'una gestione mirata di rilasci di piena per garantire un dinamismo golenale minimo. A titolo indicativo per una concessione nuova può valere il livello di sfruttamento proposto dallo studio CREA riguardo ai deflussi estivi (Q181) per la Piana di Castro che permette di conservare la biodiversità della gola: trattasi dello scenario 6.5 di detto studio con il 51% degli afflussi estivi sfruttati, rispettivamente, se si prende una serie di misure collaterali di valorizzazione, dello scenario 5 con il 60% degli afflussi sfruttati. Rispetto a quest'obiettivo indicativo di deflusso sostenibile per una nuova concessione (40% della portata estiva) il risanamento raggiunge soltanto un quinto circa.

Pro Natura e WWF rinunciano tuttavia a proporre uno scenario di risanamento diverso da quello sottoposto in consultazione, in quanto esso penalizzerebbe eccessivamente la produzione idroelettrica, in particolare dell'OFIMA. Siffatti scenari restano pertanto riservati al rinnovo della concessione nel 2035.

Pro Natura e WWF non intendono contestare giuridicamente la portata del risanamento proposto, per non ritardarne la messa in atto, ma ne richiedono l'immediata attuazione con una verifica a posteriori se esso soddisfa o meno i criteri di legge.

Sulla coerenza interna della proposta di risanamento

Tenuto conto dei costi (solo parzialmente evitabili) e quindi del livello globale del risanamento che essi inevitabilmente definiscono, lo scenario di risanamento globale proposto risulta in sé equilibrato, in particolare per quanto concerne il rapporto tra le due classi di risanamento: la classe A focalizzata sul recupero di condizioni ambientali minime per tutti gli ecosistemi influenzati dalle acque (dunque anche quelli golenali terrestri e semiterrestri) e la classe B volta, a livello inferiore, a recuperare gli ecosistemi acquatici e aumentare (del 10%) la pescosità.

Sulla portata dei risarcimenti

I risarcimenti a OFIMA e OFIBLE sono in parte o interamente dovuti in seguito all'accordo-capestro che il Consiglio di Stato ha sottoscritto quale transazione extragiudiziale di fronte al Tribunale federale il 20 agosto 1996. I risarcimenti all'AET sono invece del tutto ingiustificati, in quanto lo sfruttamento delle acque in proprio da parte dello Stato avviene (contrariamente a quello delle aziende concessionate) senza limiti di tempo e senza il susseguente obbligo di cedere gratuitamente, a scadenza, le parti bagnate degli impianti. L'[articolo 43 Legge sull'utilizzazione delle forze idriche](#), LUFI sui diritti acquisiti è inserito nel capitolo III della legge che disciplina le concessioni. *Esso non è applicabile in mancanza di concessione.* Una sua applicazione per analogia per tutelare gli investimenti pubblici, trascura del tutto l'interesse pubblico contrario del rilascio di deflussi adeguati, ancorato sia nella Costituzione ([art. 76, cpv. 3 Cost.](#)) che nella legge ([art. 29 ssg. LPAc](#)) e ne ostacola una corretta applicazione da parte dello Stato. Con un'utilizzazione delle acque in proprio, lo Stato dovrebbe invece adeguarsi ai disposti del diritto pubblico (in questo caso sui deflussi minimi) sin dalla loro messa in vigore. Semmai si volesse dar peso alla tutela di un investimento pubblico che entra in contrasto con l'applicazione del diritto come nel caso presente, ci vorrebbe perlomeno una ponderazione degli interessi. Essa dovrebbe tener conto del fatto che il diritto ticinese limita di principio le concessioni alla durata di 40 anni ([art. 15 LUA](#)) e considerare che il Cantone resta proprietario e può gestire gli impianti anche oltre a questa ipotetica scadenza. Deve pure considerare che in ogni caso la scadenza di 80 anni (per ottenere risarcimenti) è esagerata perché l'inizio del periodo non può in nessun caso essere equiparato al rinnovo parziale degli impianti: a quel momento difatti grossi investimenti fatti precedentemente (adduzioni d'acqua e dighe) erano già in buona parte ammortizzati. Il risarcimento a AET configura quindi al di là di una mancata considerazione degli interessi pubblici citati, un eclatante disparità di trattamento a discapito delle aziende concessionate. Non è questo un aspetto che le associazioni per la tutela ambientale sono particolarmente legittimate a difendere, non fosse che esso è *direttamente responsabile di un risanamento insufficiente in quanto commisurato più che altro alle sue implicazioni finanziarie.* Sia come sia: che lo Stato voglia risarcire se stesso sembra perlomeno strano, in questo caso ancor più in quanto a quest'impegno finanziario non vien corrisposto, giustamente, alcun sussidio federale. Si tratta pertanto di una mera operazione contabile.

Sulla tempistica del risanamento

Dovuti o non dovuti, i risarcimenti discussi nel rapporto di risanamento in consultazione si riferiscono con ogni evidenza ad un'espropriazione materiale e non formale. *Come tali essi sono la conseguenza di una decisione delle autorità e non un presupposto.* Ciò significa che la decisione di risanamento diventa effettiva al momento in cui è presa e



dev'essere realizzata subito come è capitato, in ossequio a questi presupposti di legge, vigenti allora come oggi, con la decisione di risanamento dei deflussi minimi presa dal Gran Consiglio il 4 ottobre 1982: pur dissentendo e protestando, le aziende l'applicarono subito! Di conseguenza le fasi procedurali 3 e 4, proposte dal rapporto di risanamento a pag. 39 (3: preparazione della decisione di risanamento con la definizione di modalità di sussidi e indennizzi e 4: decisioni) vanno chiaramente e decisamente invertite: la sequenza proposta è giuridicamente errata e politicamente controproducente perché ritarda ulteriormente una decisione che comunque viene già presa fuori tempo massimo (scadenza ultima dopo proroga: 31.12.2012). Un ulteriore ritardo, peraltro non giustificato, rappresenterebbe una violazione di legge. L'obiettivo dev'essere una decisione di risanamento in autunno, *senza effetto sospensivo*, e *una realizzazione immediata*. Essa consentirebbe all'AET di mettersi in regola, seppur in ritardo, con i disposti del diritto (così interpretati dalle autorità che poggia la sua proposta di risanamento sugli articoli 80ff LPAc). Questa messa in regola è indispensabile per AET per rinnovare il certificato di *naturemade basic* (ossia di produzione di energia rinnovabile in conformità con il diritto) che è alla base della strategia di posizionamento aziendale di AET e che scade il 31.12.17. Il prodotto TI-acqua difatti è qualificato dalla produzione locale e al contempo dalla licenza *naturemade basic*.

